

Spett./le

Regione Toscana

Direzione Ambiente ed energie, settore bonifiche

Autorizzazioni rifiuti ed energetiche

Assessore all'ambiente **Federica Fratoni**

Dirigente responsabile del Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

Andrea Rafanelli

regionetoscana@postacert.toscana.it

Comune di Montignoso

Sindaco Lorenzetti Gianni

Assessore all'ambiente Poggi Massimo

Commissione Consigliare di Controllo Discarica

protocollo@pec.comune.montignoso.ms.it

Comune di Pietrasanta

Commissario Giuseppe Priolo

Ufficio Ambiente Sujen Mancini

comune.pietrasanta@postacert.toscana.it

ARPAT Massa-Carrara e **ARPAT** Lucca, **ARPAT** Regione Toscana

arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

e P.C.

Azienda **USL** Toscana nord-ovest - dipartimento Prevenzione

protocollo.usl1@postacert.toscana.it

Azienda **USL 2** Lucca - dipartimento Prevenzione

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Comune di Forte dei Marmi

Sindaco Bruno Dott. Murzi

Assessore all'ecologia Enrico Ghiselli

protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it

Comune di Seravezza

Sindaco Tarabella Riccardo

Assessore all'ambiente Venè Dino

protocollo.seravezza@postacert.toscana.it

Oggetto: Richiesta Documenti Analisi PCB, Diossine e Furani

Premesso che:

- ARPAT riporta che il D.M. 27 settembre 2010 e successivi **“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”**, all’art.2 *...la caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite (nelle autorizzazioni) ...*
- Il successivo articolo 6 , relativo alle discariche per rifiuti non pericolosi , al comma 6 prevede che in discarica per rifiuti non pericolosi , è vietato il conferimento di rifiuti che: contengono **PCB** come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in concentrazione superiore a 10 mg/kg; contengono **diossine o furani** calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0.002 mg/kg;); contengono **inquinanti organici persistenti** di cui al regolamento (CE) n.850/2004 e successive modificazioni, non individuati nelle precedenti lettere a) e b), in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'allegato IV del medesimo regolamento.

Dato che:

- ARPAT riporta: nelle analisi di caratterizzazione eseguite sulla tipologia di rifiuto con descrizione “marmettola” proveniente da fuori comprensorio, non sono stati determinati i parametri PCB, Diossine o Furani ma visto quanto riportato al punto 9 “piano di monitoraggio e controllo “ dell’allegato tecnico all’**AIA 880/12** e successive, dove è previsto che: “Per quanto riguarda la marmettola prodotta nel comparto lapideo delle due Province di Massa Carrara e di Lucca, di cui si ha conoscenza certa dei cicli produttivi, sono previste le analisi di caratterizzazione una volta l’anno, con esclusione dei controlli delle diossine e dei PCB. Mentre per la “**marmettola**” non proveniente direttamente da **cicli di lavorazione noti** le analisi verranno fatte in funzione di ogni lotto da conferire”
- Il TAR Lazio, 28 agosto 2017 (9442) precisa che, *...la tutela dell’ambiente deve basarsi sulla prevenzione **in ossequio al principio di precauzione**, la cui applicazione comporta che, come affermato nel 2013 dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4227), ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente **pericolosa**, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata. E continua con ... la tutela dell’ambiente, così intesa, deve **prevalere sull’interesse al profitto** non solo perché lo impone la Costituzione ma anche perché conviene dal punto di vista*

economico in quanto solo in tal modo si evitano alla collettività, le ingenti spese necessarie per rimediare (per quanto possibile) ai danni dell'inquinamento su salute e ambiente...

Tenuto conto che:

- ARPAT riporta come i codici Cer 17.05.03, 17.05.04, 17.05.06 siano assimilabili alla “marmettola” nei controlli di PCB, Diossine o Furani (documento Arpat, protocollo 84274)
- Nel medesimo rapporto Arpat da comunicazione alla autorità giudiziaria della mancanza dei controlli sui PBC, Diossine o Furani codici Cer 17.05.04 provenienti da Camp Derby e 17.05.06 provenienti da Fosso Fescione per non essere stati determinati tali parametri.
- **ARPAT, APAT e altre fonti scientifiche** riportano che con il termine generico diossine si indica un gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati particolarmente stabili e persistenti nell’ambiente, tossici per l’uomo, gli animali e l’ambiente stesso; le diossine e i furani costituiscono infatti due delle dodici classi di inquinanti organici persistenti riconosciute a livello internazionale dall’UNEP (United Nations Environment Programme). Le diossine sono sostanze semivolatili, termostabili, scarsamente polari, insolubili in acqua, altamente liposolubili, resistenti alla degradazione chimica e biologica. A causa della loro presenza ubiquitaria nell’ambiente, persistenza e liposolubilità, le diossine tendono, nel tempo, ad accumularsi nei tessuti e organi dell’uomo e degli animali. Inoltre, salendo nella catena trofica, la concentrazione di tali sostanze può aumentare (biomagnificazione), giungendo a esporre a rischio maggiore il vertice di detta catena.
- Molte terre pervenute in discarica provengono dalla “**Ex Falck**” di Milano, rapporti ARPA evidenziano inquinamento dei suoli da metalli, da composti organici (**idrocarburi, IPA e BTEX**), presenze di PCB e diossine; sono inoltre presenti materiali di riporto costituiti in prevalenza da scorie di fonderia, talvolta anche in banco, e da inerti di demolizione; la falda ha una contaminazione diffusa da composti organo clorurati in particolare tetracloroetilene, 1,1 dicloroetilene e **triclorometano** (presente con dati assodati nei pozzi 10 e 5 della discarica di Montignoso) e nel settore sud da metalli cromo esavalente.
- L’articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 prevede che **l’autorità competente** al rilascio dell’AIA possa fissare valori limiti di emissione più rigorosi nel caso (ex articolo 29-septies DLgs 152/2006) in relazione all’applicazione delle norme di **qualità ambientale**.
- La lettera i-nonies comma 1 articolo 5 del DLgs 152/2006 così definisce la norma di qualità ambientale: **norma di qualità ambientale**: la serie di requisiti,

inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale “

- Il comma 2 articolo 29-septies DLgs 152/2006 prevede che l'autorità competente al rilascio dell'AIA possa prescrivere, per gli impianti a cui sono applicabili norme di qualità ambientali, **tutte le misure supplementari particolari più rigorose**

- Il comma 6 articolo 29-septies del DLgs 152/2006 prevede che tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies del DLgs 152/2006, comma 3.

- Sempre il comma 3 articolo 29-decies recita: “ L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: **A)** il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; **B)** la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;”

- La lettera v-quinquies comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 che fornisce una definizione ampia e non limitata al mero rispetto formale delle prescrizioni di AIA, in quanto recita: “v-quinquies” 'ispezione ambientale': tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;”

- Il secondo il comma 9 articolo 29-sexies del DLgs 152/2006: “9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. Ad esempio, **fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi** e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di **progetti migliorativi**, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori **prestazioni ambientali** in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.”

Chiediamo:

- 1) Che gli **uffici competenti** dei Comuni interessati, della Regione Toscana, di Arpat, ci forniscano le analisi di caratterizzazione eseguite per tutte le terre provenienti da fuori provincia partendo dal 2012 dove previsto il controllo PCB , Diossine o Furani , tenendo conto che i rapporti di tali analisi devono essere tenuti per almeno 5 anni; Per facilitare tale ricerca chiediamo possibilmente che si inizi dalla lista di aziende che viene **allegata in fondo al documento** tutte provenienti da fuori provincia.
- 2) Che gli **uffici competenti** dei Comuni interessati, della Regione Toscana, di Arpat, facciano maggior chiarezza su quali codici devono essere categoricamente controllati tra inerti e/o speciali provenienti da fuori provincia di Massa e Lucca per quanto riguarda il controllo delle **PCB, Diossine e Furani**.
- 3) Che gli **uffici competenti** dei Comuni interessati, della Regione Toscana, di Arpat, valutando estrema pericolosità ormai assodata dei suddetti composti e visto che ad oggi la maggior parte di terre (tipologia di terre) o/e Amianto provengono da fuori Provincia di Massa e Lucca, estendano e intensifichino i controlli fin da subito **PCB, Diossine e Furani** a maggior tutela dei cittadini e del ambiente.
- 4) Che gli **uffici competenti** dei Comuni interessati, della Regione Toscana, di Arpat, avviando fin da subito controlli a rete allargata sui pozzi e falda **escludano** in maniera categorica, che inquinamento da **triclorometano** nei pozzi 10 e 5 provenga da problemi **di infiltrazioni e trasformazione chimica** di questi composti e da queste terre provenienti da fuori provincia su cui **non vi è certezza** del ciclo produttivo.

Si resta in attesa di una Vostra risposta e facciamo presente che in assenza di chiarimenti tecnici precisi a quanto da noi esposto ci riserviamo di inviare la presente e relativi allegati nelle sedi opportune, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'ambiente interessato dall' attività in oggetto.

